



Repubblica di San Marino



REP. SAN MARINO
3^a COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE
PROTOCOLLO

N. 0610

Data 27.01.10

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

RELAZIONE DEI PARTITI DI MAGGIORANZA

Al progetto di Legge

“L’Istituto del Trust”

Eccellentissimi Capitani Reggenti,

Onorevoli colleghi Consiglieri,

come illustrato nella Relazione accompagnatoria del progetto di Legge, la Repubblica di San Marino ha aderito, nel settembre 2004, alla Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 per quanto attiene alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento.

Ha successivamente introdotto, con la Legge 17 marzo 2005 n. 37, un quadro giuridico positivo per disciplinare, nel rispetto della tradizione giuridica sammarinese, il trust.

Il Governo e la Maggioranza che lo sostiene hanno ritenuto valide le ragioni che hanno portato nel 2005 a disciplinare l'istituto ma hanno inteso anche verificare le opportunità per porlo all'avanguardia superando anche le recenti evoluzioni degli ordinamenti in altri Stati.

Questo strumento, insieme ad altri, è ritenuto valido per la gestione di patrimoni, per la pianificazione successoria e per la protezione patrimoniale, inoltre è rispettoso della tradizione vantata dal nostro ordinamento in questo ambito. Infatti il nostro diritto comune conosce già istituti quali l'erede fiduciario ed il fidecommesso che, come confermano recenti studi, hanno rappresentato una fonte di ispirazione per il diritto inglese in materia di trust.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

La riformulazione integrale della legge previgente vuole raggiungere i seguenti obiettivi:

- disciplina compatibile con il tessuto del diritto comune sammarinese;
- disciplina moderna ma che salvaguardi l'esigenza di contrastare eventuali usi distorsivi;
- un legame con il territorio anche per i trust completamente esteri ma che utilizzano la legge;
- introduzione di novità sostanziali, tipicità e garanzie che devono caratterizzare i trust istituiti sulla base della legge.

Le modifiche principali hanno quindi riguardato:

- L'introduzione della figura dell'"agente residente" per garantire che i trust, retti dal diritto sammarinese, avranno sempre un contatto con il nostro ordinamento. L'"agente residente" è il professionista iscritto all'albo degli Avvocati e Notai o dei Dottori Commercialisti o dei Ragionieri Commercialisti che deve essere individuato nell'atto istitutivo qualora il trustee sia non residente nella Repubblica.
- Sempre per garantire un contatto col nostro territorio ed un rispetto dell'ordinamento è stato previsto che all'atto di trust tra vivi, se non è stipulato in Repubblica, debba essere allegata la dichiarazione di un Avvocato e Notaio della Repubblica di San Marino che ne attesti la validità ai sensi della legge, a pena d'invalidità.
- È stata prevista la necessaria presenza di un guardiano, legittimato ad agire contro il trustee in caso di inadempimento quando, per qualsiasi ragione, non esistano beneficiari, così come è stato previsto che qualora l'atto istitutivo definisca i limiti delle comunicazioni ed



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

informazioni verso i beneficiari è obbligatoria la nomina di un guardiano che deve essere informato e possa pertanto agire contro il trustee in caso di inadempimento.

- Sono stati introdotti gli elementi indispensabili, indicati dal Moneyval, per contrastare il riciclaggio ed il finanziamento al Terrorismo.
- Una importante modifica, oggetto di un approfondito confronto con Banca Centrale e le associazioni bancarie e degli imprenditori, è quella che ha variato i requisiti per ricoprire il ruolo di trustee avendo ritenuto che il ruolo di trustee circoscritto, ai soli soggetti autorizzati bancari e finanziari, dalla previgente legge fosse stato un limite soprattutto per l'istituzione di trust per soggetti deboli, di opere d'arte e di famiglia. La nuova norma pertanto prevede che l'ufficio di trustee può essere ora ricoperto da una o più persone fisiche o giuridiche, nessuna delle quali sia trustee di oltre un trust sottoposto alla legge sammarinese ovvero da una o più persone fisiche o giuridiche tenute al rispetto delle normative antiriciclaggio emanate dalla Repubblica o da altri Stati in attuazione delle direttive dell'Unione Europea o a queste sostanzialmente equivalenti. Per il trustee sammarinese che eserciterà professionalmente in territorio è previsto inoltre che un apposito Decreto Delegato definirà i requisiti per poter essere autorizzato a tale esercizio.
- È stata introdotta la deroga, se disposto nell'atto istitutivo, all'obbligo del trustee di accrescere il valore dei beni in trust. In questo modo il disponente potrà consentire al trustee di investire anche in beni non durevoli, ma capaci di attribuire al beneficiario un godimento.



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

- Si è facilitato e chiarito, a seguito della sostituzione del trustee, sia il passaggio automatico dei beni in trust al suo successore, senza che sia richiesto il concorso del trustee sostituito, sia la sostituzione automatica del nuovo trustee in tutte le controversie giudiziarie.
- Si è previsto, sicuramente quale caratteristica unica rispetto alle legislazioni concorrenti, la limitazione della responsabilità del trustee nei confronti dei terzi ai beni in trust in tutti i casi di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale ove lo stesso abbia agito quale trustee. Questo è un aspetto molto importante in quanto i trustee sono garantiti del fatto che non avranno responsabilità nei confronti di terzi per il ruolo dagli stessi svolto ma dovranno rispondere solo nei confronti di guardiano e beneficiario.
- È stata riformulata la norma che regola la posizione del beneficiario nei suoi diritti e nella sua posizione giuridica.
- Importanti sono anche gli interventi sui poteri del Tribunale e sulle azioni di separazione e di recupero che non hanno equivalenti negli ordinamenti di diritto civile.
- Infine per garantire maggiore flessibilità alle scelte del disponente, si è deciso di trasformare molte norme in dispositive, operanti quindi solamente in assenza di una volontà contraria del disponente.

Per concludere, ricollegandoci ai principali interventi sopra illustrati, siamo fiduciosi che la legge, così come riformulata, possa offrire elementi e garanzie interessanti per chi volesse, residente o non residente, gestire il proprio patrimonio, la propria pianificazione successoria o la protezione patrimoniale con uno strumento sicuramente non nuovo, almeno per i paesi di common law,



Repubblica di San Marino

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE FINANZE, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE;
ARTIGIANATO, INDUSTRIA, COMMERCIO; TURISMO, SERVIZI, TRASPORTI E
TELECOMUNICAZIONI, LAVORO E COOPERAZIONE

ma innovativo, flessibile e tutelante delle volontà del disponente anche nel tempo. Siamo altresì fiduciosi che la legge possa inoltre facilitare un contatto tra professionisti residenti e non che potrebbe avere ricadute favorevoli anche per lo sviluppo culturale ed economico del paese.

IL RELATORE

Marco Gatti